



## **Ministero dell'Istruzione**

### **ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 "IL MILIONE"**

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)  
c.f. 91005260202 – cod. unico fatturazione UFA43W  
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

[mnic82400c@istruzione.it](mailto:mnic82400c@istruzione.it) - [mnic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)

## **Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi agli esperti esterni all'Istituzione Scolastica**

### **IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Visto il D.I. 129/2018 e in particolare

- l'art. 44 comma 4 "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni";
- l'art. 45 comma 2 "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  
Lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

- l'art. 48, "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 41 del 05/12/03;

Visto l'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 133;

Visto l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";

Visto il CCNL del comparto scuola vigente;

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 275 dell'8/3/99

Visto l'art. 10 del T.U. D.lgs. n° 297 del 16/04/94;

Visto il D.L. n.112/2008;

Vista la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

Visto il quaderno n.3 del Ministero dell'istruzione

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto;

### **DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

#### **Art. 1 – Finalità e contenuto del Regolamento**

L'istituzione scolastica, in coerenza con il PTOF di istituto, in base alle disponibilità finanziarie programmate, e dopo aver accertato l'impossibilità di ricorrere a personale interno o interno ad altre

amministrazioni pubbliche, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- realizzare particolari progetti didattici
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Il presente regolamento disciplina quindi le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento**

Il regolamento si rende necessario ogni qual volta si debba ricorrere ad una prestazione di esperto esterno per la realizzazione di attività ed insegnamenti previsti nel PTOF al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nonché progetti particolari realizzati in collaborazione con Enti e Associazioni esterni alla Scuola ed eventualmente da essi finanziati.

L'Istituzione può procedere alla selezione di personale esterno anche per la realizzazione di attività di formazione in servizio del personale della Scuola e dei genitori.

## **Art. 3 - Caratteristiche del contratto**

L'Istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della Scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Convenzioni con Enti e Associazioni;

Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la Scuola non disponga delle competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività oggetto del contratto o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della Scuola.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'Art.58 del D.Lgs. n.39 del 3/02/1993, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'Art.35 del CCNL 29/11/2007.

## **Art. 4 - Selezione del personale Esterno – criteri e requisiti**

Sulla base della programmazione dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei Docenti, che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche convenzioni con esterni.

La procedura di selezione avviene in base ai seguenti criteri generali:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- considerare l'opportunità di collaborazione plurima, con personale docente esperto in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di

appartenenza, ai sensi dell'art. 35 CCNL 29/11/2007, o con personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni.

Per ciascuna attività/progetto deliberati per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Il Dirigente o la commissione valutano le domande in base ai seguenti criteri:

a) incarichi per progetti di ampliamento dell'offerta formativa

- i titoli di studio e le specializzazioni;
- competenze specifiche presentate con curriculum vitae attestante:
  - le esperienze lavorative nel settore, affini alle attività e alle finalità dell'istituto
  - pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
- eventuale colloquio con la commissione
- valutazione del dirigente scolastico

b) incarichi relativi a progetti europei (es. PON): per la procedura e i criteri si fa riferimento alla specifica normativa e relative richieste.

Costituiscono motivo di preferenza i seguenti elementi:

- qualità del curriculum valutata dal Dirigente Scolastico singolarmente o in collaborazione con gli eventuali responsabili del progetto;
- continuità, qualora i Consigli di classe o i docenti responsabili dei progetti (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'insegnamento già svolto, a parità dei costi e nel limite del massimo di spesa fissato dall'amministrazione;
- esperienza professionale dimostrata;
- convenienza dell'offerta soddisfatte le condizioni precedenti, sentito il parere dell'organo collegiale proponente il progetto.

## **Art. 5 - Selezione del personale Esterno – procedura.**

### **1. Avviso pubblico**

L'individuazione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi da pubblicare all'albo online dell'Istituto.

È possibile pubblicare un unico avviso per il reperimento di personale interno, esterno appartenente ad altre amministrazioni o esterno, specificando che la priorità viene data dall'ordine indicato.

L'avviso dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare)
- il numero di ore di attività richiesto

- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda (di norma 15 giorni, 10 giorni in caso di urgenza, 7 giorni in caso di selezioni su personale interno) e la relativa documentazione
- i criteri di individuazione
- i titoli che saranno valutati
- la misura dei compensi

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre

- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il Dirigente scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della Scuola.

## **2. Nomina Commissione.**

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni dei requisiti e dei titoli. La Commissione di valutazione, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata da componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.).

## **3. Valutazione.**

Per ogni avviso verranno esplicitati i titoli richiesti. I punteggi da attribuire a ciascun titolo sono riportati nella griglia di valutazione allegata all'avviso e possono anche essi essere variati e determinati al momento in funzione della tipologia di incarico sempre restando nella scala approvata a questo regolamento. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al collegio dei docenti e al consiglio di istituto.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'articolo precedente. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabelle di valutazione dei titoli

A parità di punteggio la scelta verrà data al candidato più giovane.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione (7 giorni per gli avvisi interni).

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

## **4. Individuazione.**

Il Dirigente scolastico, sentita la commissione di valutazione e il responsabile del progetto, individua l'esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, stipula con lui specifico contratto prestazione d'opera o convenzione. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

## **Art. 6 - Deroche**

L'Istituto può derogare dalle procedure e dai limiti di spesa previsti, conferendo ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
- b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c) in caso di donazioni finalizzate alla realizzazione di particolari manifestazioni e attività è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra previsti;
- d) qualora una gara sia andata deserta.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato: si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiede l'approvazione del Consiglio d'Istituto per compensi e rimborsi spese.

## **Art. 7 - Convenzioni**

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF.

Il Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.

## **Art. 8 – Stipula del contratto**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
  - le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
  - svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
  - assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
  - documentare l'attività svolta;

- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e all'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni occasionali, sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgs. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal D.lgs.97/2016.
10. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.lgs. n.165/2001
11. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. n.165/2001.

### **Art. 9 - Misura dei compensi**

La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfetario per le prestazioni, effettuate dal personale estraneo alla Scuola, è fissata dal Consiglio di Istituto e non può superare quella prevista dalla normativa vigente (si fa riferimento, ad esempio, a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per i programmi finanziati dal Fondo sociale europeo). Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta.

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

## Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente (da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di €. 17,50

## Personale impiegato in attività di formazione (Decr. Interministeriale n. 326 del 12/10/1999)

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari

## Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di € 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di € 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di € 46,48
Tutor	fino ad un massimo di € 30,99

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

### Articolo 10 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della Scuola;
- definire con la Scuola il calendario delle attività e concordare con la Scuola ogni eventuale variazione;
- predisporre apposita relazione finale al termine dell'attività svolta e/o in itinere, se previsto dal contratto

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

In ogni caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

L'Istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo dell'incarico alla copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docenti della Scuola.

### **Articolo 11 - Verifica dell'attività svolta dall'esperto**

L'attività svolta dall'esperto sarà sottoposta ad apposita verifica, nell'ambito degli Organi Collegiali al termine dell'attività svolta e/o al termine dell'a.s. in sede di valutazione del PTOF.

In alcuni casi il Collegio Docenti può provvedere alla verifica attraverso strumenti di valutazione da esso proposti.

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

### **Articolo 12 - Modifiche**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

### **Articolo 13 - Pubblicità**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.